



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 43 del 2016

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al **Verbale n.° 01B/VT/15 del 15.09.2015**

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione P.V. 01B/VT/15 del 15.09.2015, ore 10,00, redatto presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Vittoria - dal Dott. SALONIA Francesco, U.P.G. Tecnico della Prevenzione Coordinatore, in riferimento ad ispezione igienico-sanitaria, effettuata congiuntamente al Dott. CASHETTO Raimondo, Medico Veterinario, in data 14.09.2015, ore 11,30, a Comiso in via Dei Faggi n.° 38/A presso l'esercizio di supermercato con macelleria, di proprietà della ditta GAL s.r.l. con sede legale a Comiso in via Mons. Ruscica n.° 20, di cui è Legale rappresentante il Sig. APRILE Michele, nato a Scicli il 18.12.1980 ed ivi residente in via Sandro Pertini n.° 26;

Visto il verbale ispettivo del 14 Settembre 2015 redatto presso l'attività di macelleria con laboratorio anzidetta, sottoscritto dal Sig. APRILE Giuseppe, padre del Sig. APRILE Michele, Legale rappresentante della ditta GAL s.r.l., presente all'ispezione, a cui veniva contestata la violazione e che non dichiarava NULLA;

Atteso che a carico del Sig. APRILE Michele, sopra generalizzato, nella sua qualità, è stata accertata la violazione dell'art. 6, comma 8 del D. Lgs n.° 193/2007 *per non aver applicato le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP predisposte ai sensi del comma 6, nella fattispecie non aver effettuato le registrazioni previste nel piano relative alla scheda fornitori materie prime e contenitori per alimenti ed alla scheda controllo merce in arrivo ed esecuzione pulizie giornaliere*;

Considerato che per tale violazione ai sensi del medesimo art. 6, comma 8 del D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00 (*corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandate A.R. n.° 76268666602-6 e n.° 76268666603-7, inviate in data 17.09.2015, rispettivamente al Sig. APRILE Michele, quale Legale Rappresentante della ditta GAL s.r.l. ed alla Ditta medesima, entrambi obbligati in solido, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 382/16/ASP.Rg.Vet.Rg. del 23.01.2016 a firma del Dott. Francesco Salonia, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, relativo al verbale di contestazione n.° **01B/VT/15**, dichiarando che scaduti i termini di cui all'art. 16 della L.689/81, non risulta che il Sig. APRILE Michele abbia provveduto al pagamento della somma dovuta;

Ritenuto che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al **Sig. APRILE Michele**, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta GAL s.r.l., proprietaria della macelleria e della Ditta stessa, obbligata in solido, e di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 100,00, idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Rilevata pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

www.AlboPretorionline.it

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. APRILE Michele, nato a Scicli il 18.12.1980 ed ivi residente in via Sandro Pertini n.° 26, quale Legale rappresentante della Ditta GAL s.r.l. ed alla Ditta medesima, obbligati in solido, il pagamento della somma totale di **€. 2.100,00** (euro duemilacento/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 2.100,00;
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **APRILE Michele**, nato a Scicli il **18.12.1980** ed ivi residente in via Sandro Pertini n.° 26;
- alla **Ditta GAL s.r.l.**, con sede legale a Comiso in via Mons. Ruscica n.° 20;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Distretto Veterinario di Vittoria – via Roma, 1-97013 COMISO**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

31 MAR 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

www.AlboPretorionline.it